

**PROCEDURA APERTA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO UBICATI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO. INVESTIMENTO 17 DELLA MISSIONE 7 – REPowerEU DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), DI CUI AL D.P.C.M. 9 APRILE 2025 E ALLE REGOLE OPERATIVE M7 I.17 DEL 31 LUGLIO 2025, NONCHÉ AL CONTO TERMICO 3.0 DI CUI AL D.M. 7 AGOSTO 2025 E ALLE SUCCESSIVE REGOLE APPLICATIVE DEL 16 DICEMBRE 2025. CIG BAD2BBA45B**

Il presente documento contiene risposte (dalla numero 1 alla numero 5) alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale in merito alla procedura in oggetto, pervenute **entro il 24 marzo 2026**, termine fissato dall’art. 2.2 del Disciplinare.

**QUESITO N. 1 pervenuto in data 18/03/2026**

Buongiorno, relativamente alla dichiarazione antimafia chiediamo se quest'ultima possa essere sostituita dall'iscrizione nella White list della Prefettura o eventualmente che la dichiarazione venga resa dall'amministratore delegato per tutti i soggetti.

**RISPOSTA N. 1**

Si conferma che l'iscrizione alla white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

**QUESITO N. 2 pervenuto in data 18/03/2026**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento.

La scrivente impresa è in possesso dell’attestazione ESCo, ma non dispone integralmente dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara.

Si chiede se sia ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei suddetti requisiti tecnico-professionali, mediante impresa ausiliaria, partecipando alla procedura come concorrente singolo.

**RISPOSTA N. 2**

Posto che la stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di ammissione dei concorrenti e pertanto, ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando, si rimanda a quanto previsto dall’art. 7 AVVALIMENTO del Disciplinare di gara secondo cui il concorrente ESCo, che possiede in proprio la certificazione UNI CEI 11352, può avvalersi, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

**QUESITO N. 3 pervenuto in data 20/03/2026**

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si richiede un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per la qualificazione quale ESCo.

In particolare, si chiede se, ai fini della dimostrazione dell’esperienza richiesta, possa ritenersi idonea la presentazione di referenze relative ad interventi di efficientamento energetico per i quali l’operatore economico ha gestito la richiesta e l’ottenimento di incentivi GSE (es. Conto Termico), comprensivi della realizzazione degli interventi e della gestione delle pratiche tecnico-amministrative.

Si chiede pertanto se tali esperienze possano essere considerate valide ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti, anche in assenza di un contratto formalmente qualificato come EPC (Energy Performance Contract).

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

### **RISPOSTA N. 3**

La stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di ammissione dei concorrenti pertanto, ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Si ribadisce che ai fini della partecipazione l'operatore economico deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale per le ESCO, stabiliti dalla lex specialis di gara (art. 6.3. del Disciplinare di gara) nello specifico "aver eseguito con buon esito, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno due contratti, conclusi o in corso, di EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o di contratti di Servizio Energia Plus così come definiti dal d.lgs. n. 115/2008, Allegato II".

### **QUESITO N. 4 pervenuto in data 23/03/2026**

Buongiorno, Relativamente al punto 6.1 lettera B:

1) garantire il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i., è possibile demandare al subappaltatore la qualifica terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.,

2) garantire la presenza di personale addetto alla conduzione degli impianti termici, dell'abilitazione di cui all'art. 287 del D.lgs. 152/2006.

A tal fine, occorre dichiarare di disporre della competenza richiesta all'interno della propria struttura interna, specificando altresì le qualificazioni professionali possedute dai componenti, è possibile demandare al subappaltatore le qualificazioni professionali?

### **RISPOSTA N. 4**

I requisiti indicati da codesto Operatore Economico non possono essere oggetto di subappalto.

### **QUESITO N. 5 pervenuto in data 23/03/2026**

Buonasera, relativamente al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE per le ESCO.

Chiediamo la possibilità di richiedere avvalimento per il seguente requisito:

a) aver eseguito con buon esito, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno due contratti, conclusi o in corso, di EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o di contratti di Servizio Energia Plus così come definiti dal d.lgs. n. 115/2008, Allegato II

### **RISPOSTA N. 5**

Posto che la stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di ammissione dei concorrenti e pertanto, ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 AVVALIMENTO del Disciplinare di gara secondo cui il concorrente ESCO, che possiede in proprio la certificazione UNI CEI 11352, può avvalersi, ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

24 marzo 2026

**IL RUP**

**Ing. Massimo Ruotolo**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)